



Autorità Portuale di Trieste

Capitaneria di Porto di Trieste

Ordinanza A.P.T. n°10/2016 **Ordinanza C.P. n° 4/2016**

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Trieste e il Commissario dell'Autorità Portuale di Trieste, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, condividendo la finalità del presente provvedimento:

CONSIDERATO: che, a seguito della riconsegna da parte della Portocittà S.r.l. delle aree demaniali marittime del comprensorio del Porto Vecchio comprese tra il Magazzino n° 28 - lato mare - il Molo 0, i Magazzini n° 24 e 25 - lato mare e i Bacini n° 1 e n° 3 e i relativi ormeggi n° 2 – 3 - 4 – 15 – 16 - 17 – 18, le stesse non sono attualmente interessate dall'operatività portuale;

RAVVISATA: la necessità di predisporre alcuni provvedimenti temporanei in merito alle modalità di assegnazione degli ormeggi presso le banchine prospicienti i Bacini n° 1, n° 3 e n° 4 alle unità delle società impegnate nello svolgimento delle attività inerenti i servizi di interesse generale, i servizi tecnico nautici, le unità iscritte nei Registri delle Navi Minori e Galleggianti e il trasporto pubblico locale;

VISTA: l'Ordinanza A.P.T. 61-2012 "divieto di accesso veicolare e pedonale nell'area retrostante lo stabilimento balneare Dopolavoro Ferroviario e i magazzini n. 34 e 28";

VISTA l'Ordinanza A.P.T. 83-2015 " Individuazione delle aree demaniali marittime del Porto Franco Vecchio compreso tra il Mag. 28 lato mare, Molo 0 e i magazzini n. 24 e 25 lato mare e, limitazione all'accesso delle suddette aree;

- VISTA:** l'Ordinanza n° 43-2014 "Disciplina della Navigazione nella Rada e nel Porto di Trieste" in data 28.10.2014 della Capitaneria di Porto di Trieste;
- VISTA:** l'Ordinanza n° 23/2014 "Ormeaggi del Servizi Tecnico-Nautico (battellaggio)" in data 30.05.2014 della Capitaneria di porto di Trieste;
- VISTI:** gli artt. 30 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione - parte marittima;
- VISTA:** la Legge 28 gennaio 1994 n° 84 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO:** il Decreto 25 febbraio 2016 n° 49 del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, concernente la nomina del Commissario straordinario dell'Autorità Portuale di Trieste;

ORDINA

Art. 1

Presso le banchine del Bacino 1 - ormeaggi 2 - 3 - 4, del Bacino 3 - ormeaggi 15 – 16 - 17 - 18 e del Bacino 4 - ormeaggi 20 - 21 e 22 del comprensorio del Porto Vecchio, così come individuate in velatura di colore giallo nell' allegata planimetria, e come di seguito elencato, viene autorizzato l'ormeggio temporaneo e provvisorio per la dimora delle sottoelencate tipologie di imbarcazioni/servizi.

BACINO 1

- Ormeaggio n. 2: unità che svolgono servizi di interesse generale.
- Ormeaggio n. 3: unità iscritte nei Registri delle Navi Minori e galleggianti.
- Ormeaggio n. 4: unità che svolgono servizi tecnico nautici.

BACINO 3

- Ormeaggio n. 15: unità che svolgono il servizio di trasporto marittimo locale.
- Ormeaggio 16: servizi tecnico nautici.
- Ormeaggi n. 17 e 18: unità che svolgono il servizio di rimorchio portuale.

BACINO 4

- Ormeaggi n. 20 e 21: unità iscritte nei Registri delle Navi Minori e galleggianti.
- Ormeaggio 22: servizi tecnico nautici.

Art. 2

Le unità appartenenti alla società titolare del servizio operativo di interesse generale di pulizia e disinquinamento degli specchi acquei fruiscono dell'ormeggio operativo contrassegnato con il n° 2 per una lunghezza di 40 mt. dalla testata del Molo 0.

L'assegnazione di tale ormeggio è contestuale al conferimento e all'effettivo svolgimento del servizio ed è immediatamente revocata con la concessione dell'incarico. L'utilizzo di tale ormeggio non è soggetto a specifica istanza da parte del soggetto incaricato ed è finalizzato anche allo sbarco ed alla movimentazione in sicurezza del materiale raccolto.

Art. 3

Gli interessati ad ottenere un posto d'ormeggio, dovranno presentare apposita istanza all'Autorità portuale.

Le autorizzazioni all'ormeggio si intendono a carattere temporaneo e provvisorio. L'Autorità Portuale, sentita l'Autorità Marittima, assegna gli ormeggi compatibilmente con la destinazione d'uso riportata in planimetria, ferma restando la facoltà di tenere conto di esigenze diverse manifestate dall'istante.

Art. 4

Alle unità autorizzate è fatto obbligo di lasciare libero l'ormeggio con immediatezza a semplice richiesta dell'Autorità Portuale e/o dell'Autorità Marittima. L'Autorità Portuale, sentita l'Autorità Marittima, prenderà in considerazione solo le istanze degli interessati sino ad esaurimento degli spazi disponibili.

Art. 5

E' fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e far osservare la presente Ordinanza. I contravventori saranno puniti, qualora il fatto non costituisca reato, ai sensi degli Artt. 1174 e/o 1164 del Codice della Navigazione per l'inosservanza di norme di polizia dei porti.

Art. 6

La presente Ordinanza verrà pubblicata nella sezione Avvisi - Ordinanze dei siti internet www.guardiacostiera.gov.it/trieste; www.porto.trieste.it;

Trieste, li **1 APR. 2016**

Allegata n. 1 planimetria.

Autorità Portuale di Trieste

IL COMMISSARIO
Zeno D'Agostino



Capitaneria di Porto di Trieste

IL COMANDANTE
Capitano di Vascello (CP)
Goffredo BON

t.a.


